

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Su una variazione nella composizione della Commissione	39
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Su una variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Trifone Altieri ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai

sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

C. 4022, approvata dalla 4ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 20 settembre 2016, proseguendolo fino alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti. Ricorda, altresì, che la Commissione non ha proceduto all'esame degli emendamenti perché, in un primo momento, il relatore ha chiesto tempo per approfondire le proprie valutazioni e, successivamente, è apparso opportuno atten-

dere la pubblicazione dei due decreti legislativi attuativi delle deleghe legislative in materia di riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia disposte, rispettivamente, dall'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dall'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Rammenta, infatti, che gli schemi dei due decreti legislativi in questione, trasmessi dal Governo alle Camere il 21 marzo 2017 per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, contenevano disposizioni sulla stessa materia coperta dalla proposta di legge in titolo, per cui appariva necessario, per esigenze di coordinamento, attendere che i due decreti in questione entrassero in vigore così da conoscere il contenuto definitivo delle disposizioni adottate dal Governo su questo argomento.

Fa presente, quindi, che i due decreti legislativi sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2017: si tratta, nello specifico, dei decreti 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 94 (che ha introdotto nel codice dell'ordinamento militare un apposito articolo 1084-*bis* concernente la promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio) e l'articolo 45, comma 21, del decreto legislativo n. 95 (che disciplina analogo istituto per il personale delle Forze di polizia) prevedono la promozione del personale delle Forze armate e di polizia al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, senza effetti sul trattamento economico.

Ciò premesso, osserva che la disciplina prevista dal disegno di legge in titolo sembra essere stata nel complesso assorbita dalle citate norme dei due decreti delegati. Nondimeno, avendo ricevuto diverse sollecitazioni in tal senso, ha ritenuto doveroso proporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di riprendere l'esame del provvedimento, in modo da formalizzare un chiarimento su questo punto.

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide le considerazioni del presidente, confermando che i contenuti del disegno di legge in titolo possono ritenersi sostanzialmente assorbiti dalle previsioni contenute nei due decreti legislativi di attuazione delle deleghe per il riordino delle carriere delle Forze armate e di polizia.

Peraltro, con riferimento ai requisiti da possedere per l'accesso alla promozione, osserva incidentalmente che le norme dei due decreti delegati sono meno stringenti di quelle della stessa iniziativa legislativa parlamentare in titolo, poiché limitano al solo caso di demerito le situazioni ostative alla concessione della promozione a titolo onorifico. Sottolinea inoltre come entrambi i decreti delegati si pongano nella stessa linea della proposta di legge per quanto riguarda la platea dei destinatari della promozione a titolo onorifico, escludendo dalla stessa i soggetti che al momento del congedo rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. Rileva, infine, che i decreti delegati si discostano invece dalla proposta in esame per non includere nella platea dei beneficiari i cittadini italiani in posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato a operazioni di guerra durante la II guerra mondiale.

Gianluca FUSILLI, *relatore*, condivide le valutazioni del presidente e del rappresentante del Governo, ritenendo che le disposizioni dei decreti delegati conseguano appieno gli obiettivi che il provvedimento in esame intendeva perseguire e che non vi sia pertanto ragione di portare avanti l'esame di quest'ultimo.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), nel ricordare di aver presentato emendamenti alla proposta di legge in titolo per estendere la promozione a titolo onorifico anche agli ufficiali di complemento delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, fa presente che questi ultimi non sono compresi nella platea dei soggetti ammessi alla promozione in base alle disposizioni dei decreti legislativi n. 94 e n. 95.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti presentati dal deputato Palmizio riproducono nella sostanza il contenuto di un'altra proposta di legge – la proposta C. 679, d'iniziativa dello stesso deputato – sulla quale la Commissione è in attesa del parere della Commissione Bilancio. Ricorda, per completezza d'informazione, che la Commissione Bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sulle conseguenze finanziarie del provvedimento, che il Governo ha depositato la relazione nella stessa Commissione Bilancio il 30 marzo 2016 e che dalla relazione risulta che la verifica della Ragioneria generale dello Stato è negativa. Ciò premesso, ritiene che la discussione sul punto evidenziato dal deputato Palmizio possa essere ripresa nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 679, e che a questo scopo sia opportuno sollecitare la Commissione Bilancio ad esprimere il parere di competenza.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) condivide sull'opportunità di sollecitare la Commissione Bilancio ad esprimersi, eventualmente suggerendo modifiche normative atte a superare il problema di copertura finanziaria che ha motivato il giudizio negativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiarisce che resta inteso che, a meno di novità, la Commissione non riprenderà l'esame della proposta di legge in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-

FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Donatella DURANTI (MDP), anche a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario, per coerenza con la posizione assunta sugli analoghi accordi in materia di cooperazione militare tra l'Italia e altri Paesi, che sono criticabili, a suo avviso, perché comportano un indebolimento dei principi recati dalla legge n. 185 del 1990 sul commercio e lo scambio di armamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (C. 4461 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione delle Parti di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa;

considerato che i settori della cooperazione e le forme attraverso le quali

strutturare la cooperazione prevista dall'accordo corrispondono a quelli tradizionalmente elencati in altri accordi stipulati con altri Paesi nella stessa materia;

evidenziato che l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, prevede che si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di importazione ed esportazione di materiali di armamento e che lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta da Paese a Paese, sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.